

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL BELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CO.RE.COM - Molise

Verbale n. 16

Adunanza del 20/05/2019

DELIBERAZIONE N. 10

Oggetto: Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: "Disciplina del sostegno all'editoria locale". Annualità 2015 (I bando). Riesame Italmedia s.r.l. (Il Quotidiano del Molise -CARTACEO)".

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di maggio 2019, nella sede di Via Colitto, 7-Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM, alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dr. Fabio TALUCCI	Presidente	X	As in the state of the
Avv. Nicola Lavanga	Vice Presidente	X	
Avv. Angela Catalano	Componente	X	

Verbalizza il Presidente del Corecom Fabio TALUCCI.


IL COMITATO

PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 31 del 6 luglio 2016 e con la successiva n. 42 del 30 novembre 2016 ha adottato determinazioni in merito alla annualità 2015 (1º bando) della L.R. 11/2015: Disciplina del sostegno all'editoria locale, proponendo alla Giunta regionale le ditte da ammettere, da ammettere con riserva o da escludere dalla contribuzione di cui alla legge citata e al Reg. n. 2/2016.

La Giunta regionale ha poi deliberato in merito con la deliberazione n. 562 del 30 novembre 2016, uniformandosi alle determinazioni del Comitato.

Successivamente, il Consiglio Regionale del Molise ha modificato la Legge Regionale n. 15 con il seguente Titolo: "Modifiche all'articolo 4 ed interpretazione autentica di norme di cui



all'articolo 5 e all'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale)", pubblicata sul BURM n. 44 del 01/12/2016, dove:

- all'art. 1 (modifiche all'art. 4 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11) al comma 1 si stabiliva che: "all'art. 4 della legge regionale 20 maggio 2015 n. 11 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, alinea, in principio sono inserite le parole "fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis"; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 bis. I requisiti previsti al comma 2, lettera f, per quanto riguarda la regolarità contributiva, vanno posseduti al momento dell'erogazione dei contributi";
- all'art. 2 (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11) al comma 1 si stabiliva che: "Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2015, le parole 'qualsiasi altro ente pubblico' vanno interpretate nel senso che deve ritenersi tale qualsiasi altro ente pubblico diverso dalla Regione Molise";
- all'art. 3 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11) al comma 1 si stabiliva che: "al comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 11/2015 le parole 'Ai fini dell'ammissibilità delle spese per il calcolo di cui al comma 1 deve essere garantita la tracciabilità della spesa nelle modalità previste dal regolamento di cui all'art. 7', vanno interpretate nel senso che deve ritenersi ammissibile la tracciabilità delle spese, anche per contanti, documentate e nelle forme consentite per legge, ivi incluse quelle per effetto di compensazione di cui ali articoli 1241 e seguenti del codice civile".

Successivamente il Consiglio regionale del Molise ha approvato la Legge Regionale **n. 1 del** 30/01/2017, concernente: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", dove all'art. 7 (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2015, n. 11) al comma 1 si stabiliva:

- 1. All'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
 - "1-bis. L'1,5 per cento dello stanziamento annuale per l'erogazione di benefici di cui alla presente legge è destinato al Co.Re.Com per lo svolgimento delle proprie attività.
 - 1-ter. Le spese generali, ammissibili a contributo, non possono essere superiori in ogni caso alla spesa per il personale ammessa a contributo -
 - 1-quater. La spesa di personale ammissibile al contributo di cui alla presente legge è determinata dalla somma degli imponibili previdenziali mensili e degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro mensilmente versati.".




86100 Campobasso – Via Colitto, 7– tel. 0874/424279/ 76 - fax 0874-424767Email :consiglioregionalemolise@regione.molise.it – www.corecommolise.it

2. L'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'articolo 33 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 4, e con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2016, n. 15, deve essere interpretato nel senso che i requisiti, previsti dal comma 2, lettera f), per quanto concerne la regolarità contributiva, devono essere posseduti al momento dell'erogazione dei contributi, mentre tutti gli altri requisiti previsti dal medesimo comma devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Successivamente, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 194 del 29 maggio 2017 ad oggetto: "L.R. n. 11/2015 - Disciplina del sostegno all'editoria locale. Riparto contributo annualità 2015. Art. 7, comma 2, L.R. n. 1 del 30.01.2017. Riesame posizione dei soggetti esclusi dal beneficio". In particolare la Giunta regionale con tale atto, ha deliberato:

- "Di prendere atto delle modifiche legislative alla legge regionale n. 11/2015, apportate dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2017;
- Di prendere atto della conseguente necessità di dover riesaminare le domande dei soli soggetti esclusi dal beneficio di cui trattasi per mancanza del requisito della regolarità contributiva così come interpretato dalla citata disposizione di legge regionale, riportati nei verbali del Corecom n. 31 del 6 luglio 2016 e n. 42 del 30.11.2016, ed oggetto di presa d'atto da parte dell'Esecutivo regionale con DGR n. 562/2016;
- Di dare mandato al Corecom Molise per la verifica di quanto stabilito al punto 2) e per l'adozione di ogni conseguente determinazione che si renda necessaria";

CONSIDERATO che la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 194/2017, preso atto che sulla scorta della normativa regionale sopravvenuta, ivi espressamente e specificatamente richiamata, ossia esclusivamente sulla scorta della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2017, art. 7, comma 2 ("L'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'articolo 33 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 4 e con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2016, n. 15, deve essere interpretata nel senso che i requisiti previsti dal comma 2, lettera f) per quanto concerne la regolarità contributiva, devono essere posseduti al momento dell'erogazione dei contributi, mentre tutti gli altri requisiti previsti dal medesimo comma devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda") ha ravvisato la necessità di dover riesaminare le domande dei soggetti esclusi dal beneficio di cui trattasi per mancanza del requisito di regolarità contributiva, demandando, per l'effetto, al Corecom Molise la verifica dell'eventuale sussistenza di detto requisito unicamente in capo ai soggetti risultati non ammessi per la sola mancanza del presupposto in questione, così come riportati nelle delibere del Corecom n 31 e 42 del 2016;



www.corecommolise.it

Successivamente il Consiglio Regionale del Molise ha adottato la Legge Regionale n. 11 del 07/09/2017, pubblicata sul BURM N. 48 del 07/09/2017, concernente "disposizioni per l'attuazione della Legge Regionale 20 maggio 2015 n. 1, dove all'art. 1 si stabiliva che: "le disposizioni di cui ai commi 1 - bis, 1 - ter e 1 - quater dell'art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2015, n. 11, non trovano applicazione alle richieste di contributo già pervenute prima del 30 gennaio 2017".

VISTA la nota del Presidente della Regione Molise, acquisita al protocollo n. 630/2019 del 25/01/2019, con la quale veniva fornito riscontro alla nota di codesto Comitato del 21/01/2019, circa l'opportunità di riesaminare le domande di tutti i soggetti esclusi dalla contribuzione relativa all'annualità 2015, stante le sopravvenute modifiche alla legge n. 11/2015 e le varie richieste pervenute dai soggetti esclusi al fine di adottare eventuali provvedimenti utili al successivo riesame; RITENUTO, alla luce delle modifiche legislative intervenute, alla luce delle istanze pervenute dalle ditte escluse dal contributo e alla luce della nota del Presidente della Regione Molise di cui sopra, di

dover riesaminare le posizioni di tutti i soggetti esclusi dal contributo per l'annualità 2015 (I bando); VISTA la delibera n. 32 del 25/10/2018 del Corecom Molise avente ad oggetto: L.R 20 maggio 2015 n. 11: "Disciplina del sostegno all'editoria locale". Annualità 2015 (1° bando). Riesame ex deliberazione di G.R. n. 194/2017. Ottemperanza alla sentenza del Tar Molise n. 594/2018;

VISTA la delibera n. 3/2019 del 11/02/2019 del Corecom Molise avente ad oggetto: Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: "Disciplina del sostegno all'editoria locale". Annualità 2015 (I bando). Riesame ai sensi della Legge n. 15 del 24/12/2018 pubblicata sul BURM n. 66 in data 31/12/2018 concernente "interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3, della L.R. 11/2015". Atto di citazione in riassunzione con istanza cautelare ex articolo 669 quater C.P.C. – RG N. 2674/2018;

VISTA la delibera n. 6/2019 del 01/04/2019 del Corecom Molise avente ad oggetto: "Legge regionale 20 maggio 2015 n. 11: "Disciplina del sostegno all'editoria locale". Annualità 2015 (I° Bando). Riesame Associazione Primonumero – Città in Rete".

VISTA la delibera n. 07/2019 del 08/04/2019 avente ad oggetto: "Disciplina del sostegno all'editoria locale. Annualità 2015 (I° Bando). Riesame Radio Telemolise s.r.l. e E.B.C. s.r.l. – Integrazione. Ricorso al TAR Molise proposto da Radio Telemolise s.r.l. e E.B.C. S.R.L. c/Regione Molise + altri (Disciplina del sostegno all'editoria locale. Annualità 2015) – R.G. 33/2018 – Udienza 22/05/2019. Atto di citazione in riassunzione con istanza cautelare ex art. 669 quater C.P.C. – R.G. n. 2674/2018 udienza 08/05/2019";

VISTA l'istanza di riesame della ditta Italmedia s.r.l. (Il Quotidiano del Molise – CARTACEO) avente ad oggetto: L.R. n. 11 annualità 2015, pervenuta al protocollo della Regione Molise n. 27179 del 07/03/2017



VISTA la successiva nota della ditta Italmedia s.r.l. (Il Quotidiano del Molise – CARTACEO) pervenuta al protocollo del Consiglio Regionale del Molise n. 11025/2018 del 14/11/2018 con la quale si chiede di "adottare tutti i provvedimenti consequenziali ed ottemperanti all'allegata sentenza del Giudice Amministrativo, onde evitare pregiudizi alla società scrivente" - (sentenza n. 00105/2018 pubblicata il 2 marzo 2018 con la quale il TAR Molise ha dichiarato improcedibile il ricorso RG N. 331/2016 proposto dalla Italmedia s.r.l. contro la Regione Molise in quanto -: "l'accoglimento del ricorso originario non arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, atteso che la delibera 562/2016 e nella sostanza è ora oggetto di riesame a seguito della segnalata delibera di Giunta Regionale n. 194/2017, in riferimento all'introduzione di disposizioni legislative regionali di interpretazione autentica";

VISTA la nota della Regione Molise I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale protocollo in arrivo n. 2491/2019 del 03/04/2019, avente ad oggetto: legge regionale 11/2015. Annualità 2015 (I Bando). Società Italmedia s.r.l., rappresentata dalla signora Carmela Angiolini. Richiesta informazioni, con la quale si chiede a Codesto Comitato "quali determinazioni abbia assunto (o intenda assumere) codesto Comitato relativamente alla richiesta della soc. Italmedia s.r.l., in ordine alla regolarità contributiva che al riferimento ad altro contributo, al fine di consentire alla scrivente di predisporre gli atti da sottoporre all'attenzione della Giunta Regionale"; RITENUTO positivo l'esito del riesame per la ditta Italmedia s.r.l. (Il Quotidiano del Molise – cartaceo), in quanto:

Per quanto riguarda il motivo di esclusione secondo cui "le dichiarazioni rese dall'editore nell'istanza non sono conformi a quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 lettera G del regolamento n. 2/2016, il quale imponeva che la dichiarazione circa la richiesta di altri contributi ricomprendesse anche quelli chiesti alla Regione Molise", non risulta sussistere in quanto il Consiglio Regionale del Molise ha modificato la Legge Regionale n. 15 con il seguente Titolo: "Modifiche all'articolo 4 ed interpretazione autentica di norme di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale)", pubblicata sul BURM n. 44 del 01/12/2016, dove all'art. 2 (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11) al comma 1 si stabiliva che: "Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2015, le parole 'qualsiasi altro ente pubblico 'vanno interpretate nel senso che deve ritenersi tale qualsiasi altro ente pubblico diverso dalla Regione Molise". Inoltre a prova di quanto ciò detto si evidenzia che, il TAR, sul ricorso n. 331 del 2016, proposto da Società Italmedia s.r.l., con sentenza n. 00105/2018 pubblicata il 02/03/2018, ha stabilito che: "la delibera Corecom oggetto dell'originaria impugnazione – n. 31 del 06/07/2016 –

deve ritenersi superata anche dalla nuova statuizione della Giunta che ha dato impulso ad un riesame del procedimento di ammissione ai contributi, comprendente anche la posizione della ricorrente che al momento non si è ancora concluso con un provvedimento definitivo ma che darà certamente luogo ad un atto che varrà a regolare l'erogazione della contribuzione, determinando il pregiudizio o la soddisfazione dell'interesse di parte ricorrente. In sostanza l'accoglimento del ricorso originario non arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, atteso che la delibera CORECOM è stata assorbita dalla delibera n. 526/2016 e nella sostanza è ora oggetto di riesame a seguito della segnalata delibera di Giunta Regionale n. 194/2017, in riferimento all'introduzione di disposizioni legislative regionali di interpretazione autentica".

- Per quanto riguarda il motivo di esclusione per irregolarità contributiva, si evidenzia che la regolarità contributiva deve essere posseduta al momento dell'erogazione dei contributi.

RITENUTO, anche a seguito di pregresse interlocuzioni con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, di dover procedere alla proposta di contributo, nel rispetto del principio del *tempus regit actum*, applicando le vigenti regole procedurali di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento regionale n. 2/2016 relativi, rispettivamente, al "Procedimento di riparto" e ai "Controlli successivi all'erogazione dei contributi". Pertanto, il Comitato provvederà alla proposta di ammissione alla contribuzione con l'indicazione del relativo contributo concedibile, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento e, successivamente al riparto di cui al comma 1 dell'art. 6, il Co.Re.Com procederà ai controlli conformemente a quanto previsto dall'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

RICEVUTA la nota della ditta Italmedia s.r.l. (Il Quotidiano del Molise – CARTACEO) del 21/03/2019 protocollata al Consiglio Regionale del Molise al n. 2094/2019, in risposta alla istanza di Codesto Comitato prot. n. 1995/2019 del 18/03/2019, con la quale veniva richiesto:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le spese generali al netto dell'iva per la contribuzione annualità 2015 (anno 2014).

RILEVATO che, di conseguenza, le spese dichiarate ai sensi del D.P.R. 445/00 ammissibili a contributo, risultano le seguenti:

- Spese per il personale: euro 13.706,07;
- Spese generali euro 532.917,18;

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;



AP

VISTA la Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: "Disciplina del sostegno all'editoria locale"; VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 2016 di attuazione della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 e s. m. e i.;

VISTO, in particolare, l'art. 6, comma 1 e comma 4, della L.R. 11/2015;

VISTO, in particolare, l'art 6 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 11/15, n. 2/2016; VERIFICATA la non applicazione dell'art. 6 della Legge Regionale n. 11 del 20/05/2015 comma 1 ter secondo il quale "Le spese generali, ammissibili a contributo, non possono essere superiori in ogni caso alla spesa per il personale ammessa a contributo" in quanto ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 07/09/2017, concernente: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", tale adempimento non trova applicazione alle richieste di contributo prima del 30/01/2017;

DATO ATTO che le spese del personale dichiarate ammissibili al contributo sono pari a euro 13.706,07;

DATO ATTO che le spese generali dichiarate ammissibili al contributo sono pari a euro 532.917,18; RILEVATO che il 65% delle spese del personale dichiarate è pari a euro 8.908,95;


RILEVATO che il 35% delle spese generali dichiarate è pari a euro 186.521,01;

VISTA la nota prot. n. 78327 del 6/07/2016 della Giunta regionale, acquisita al prot. del Consiglio regionale al n. 7385 del 6/07/2016, con la quale si conferma, così come previsto dall'art. 11 della L.R. 11/2015, lo stanziamento di euro 1.000.000,00 per il finanziamento dei contributi relativi all'annualità 2015;

All'unanimità, per le motivazioni tutte espresse in precedenza, così

DELIBERA

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. In revisione di quanto stabilito con le proprie deliberazioni n. 31 del 06/07/16, n. 42 del 30/11/16, e ad integrazione delle proprie deliberazioni n. 58 del 17/11/2017, n. 32 del 25/10/2018, n. 3 del 11/02/2019, n. 6 del 01/04/2019 e n. 7 del 08/04/2019, di proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 e dell'art 6 del Regolamento Reg. n. 2/2016, per l'impresa Italmedia s.r.l. (Il Quotidiano del Molise cartaceo) il seguente complessivo contributo concedibile: euro 195.429,96;
- 3. La predetta proposta di ammissione viene effettuata con espressa riserva degli ulteriori controlli che verranno eseguiti ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e s.m.e i.;



- 4. Il contributo concedibile di cui sopra potrà essere rideterminato al termine del riesame di tutte le posizioni annualità 2015 (1° bando), ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 11/2015 che recita: "qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia di importo inferiore al totale complessivo dei contributi ammissibili, calcolati applicando le misure percentuali massime previste al comma 1, l'intervento è proporzionalmente ridotto;
- 5. La presente delibera, formata da n. otto facciate, è notificata alla Giunta Regionale e alla ditta Italmedia s.r.l. (Il Quotidiano del Molise cartaceo), nonché ai beneficiari di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 562 del 30/11/2016 (Teleregione s.r.l. ed Editoria Innovazione e Sviluppo s.r.l.), nonché alla beneficiaria di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 513 del 19/11/2018 (Società Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani), nonché alle ditte European Broadcasting Company S.r.l. e Radiotelemolise s.r.l. di cui alla delibera del Comitato Corecom Molise n. 07 del 08/04/2019, nonché alla ditta Associazione Primonumero Città in rete di cui alla delibera Corecom Molise n. 6 del 1/04/2019, nonché alle ditte le cui istanze sono in corso di riesame (Italmedia & C. s.r.l.s. già Italmedia e Comunicazioni, Società Media e Servizi Communication s.r.l.s. già Media e Servizi s.r.l., Società Quotidiano Molise sito web -), e pubblicata sul sito web del Corecom Molise, a cura della struttura di supporto.

Il Presidente

Fabio Talucci

Il Vice Presidente

icale Cherrous

Nicola Lavanga

Il Componente

ungelà Catalano